



I.I.S.S. - "FRANCESCO FERRARA"
Prot. 0006437 del 22/10/2020
01 (Uscita)

Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail paiso2300p@istruzione.it - pec paiso2300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_paiso2300p

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DELL'I.I.S.S. "FRANCESCO FERRARA"

Ai sensi del **D.P.R 235 del 21 novembre 2007** – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella **nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008**,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA

Le seguenti norme che regolano la composizione dell'Organo di garanzia presente nell'Istituto.

Art. 1 - L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Art. 2 - L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- N. 1 genitore (+ 1 supplente), eletti dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto;
- N. 1 docente (+ 1 supplente), eletti dai rappresentanti dei docenti in Consiglio d'Istituto; tale rappresentante svolge il compito di segretario verbalizzante;
- N. 1 alunno (+ 1 supplente), eletti dai rappresentanti degli alunni in Consiglio d'Istituto.

Art. 3 – L'organo di garanzia resta in carica **tre anni** e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Art. 4 - Il membro supplente subentra ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi, decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore/docente/compagno di classe dell'alunno sanzionato.

Nel caso in cui il docente componente dell'Organo di garanzia fosse membro dell'organo che ha irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito dal docente supplente.

Analogamente, qualora l'alunno sanzionato fosse membro dell'Organo di garanzia, dovrà essere sostituito dal supplente.

Art. 5 – L'Organo di garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Art. 6 – Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di garanzia, entro 10 giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art. 7 - L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito d'impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo PEO.

Art. 8 – Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di garanzia entro 10 giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori.

Art. 9 – Per la validità della seduta e delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Organo di garanzia.

Art. 10 – Non è possibile, per i membri dell’Organo di garanzia, astenersi dalla votazione.

Art. 11 – Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

Art. 12 - Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire - se necessario - gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.

Art. 13 - Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Art. 14 - Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.

Art. 15 - I genitori componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

Analogamente gli alunni componenti dell’Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti compagni di classe o insegnanti della propria classe.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

Art. 16 - Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

Art. 17 - La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.

Art. 18 - Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di Classe/Consiglio d’Istituto tramite il registro di classe.

Art. 19 - Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

Art. 20 – L’Organo garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all’interno della Scuola in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina.